

# Costi per la registrazione al PRA

L'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è l'imposta dovuta alla provincia per la maggior parte delle richieste presentate al PRA.

Oltre all'IPT, che costituisce l'onere economico più elevato, al PRA sono dovuti anche gli emolumenti ACI e l'imposta di bollo.

## Importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)

L'IPT è un'imposta dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste all'ufficio provinciale ACI (PRA) il cui [importo](#) base è stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze.

Le **Province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%**: consultare la [tabella](#) riassuntiva per conoscere gli importi IPT deliberati da ciascuna provincia.

L'importo totale dell'IPT da versare va arrotondato all'unità di euro per difetto, se la frazione è fino a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a 49 centesimi.

In caso di ritardato pagamento dell'IPT, oltre i termini previsti per legge, oltre all'importo dell'IPT bisogna pagare anche la sanzione per il [ritardato pagamento](#), pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

È possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il "ravvedimento operoso"; in tal caso la sanzione sarà pari:

- a un decimo, se la presentazione della richiesta avviene dal sessantunesimo al novantunesimo giorno oltre i termini previsti per legge;
- a un ottavo, se la presentazione della richiesta avviene dal novantunesimo giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè sessanta giorni più trecentosessantacinque giorni).

Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).

## Veicoli esenti dal pagamento dell'IPT

Leggi statali hanno previsto casi di esenzione dal pagamento dell'IPT.

Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne espressa richiesta, indicando sulla nota di presentazione gli estremi di legge ed allegando, se necessario, la documentazione a supporto della richiesta.

Alcuni casi di esenzione:

- **Motocicli.** Per le richieste riguardanti i motocicli non è dovuta l'IPT (art. 17, comma 39, L. 449/97) ad eccezione delle richieste riguardanti i motocicli d'epoca.
- **Minivolture.** Per "minivoltura" si intende la vendita di un veicolo da un privato a un [concessionario](#)/rivenditore di veicoli usati (art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/97).
- **Particolari categorie di disabili** (art. 8 L. 449/97 e art. 30, comma 7, L. 388/00).
- **Associazioni di volontariato** (art. 8 L. 266/91).

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici provinciali ACI.

## Veicoli con IPT ridotta

Leggi statali hanno previsto casi di riduzione dell'IPT. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne espressa richiesta, indicando sulla nota di presentazione gli estremi di legge ed allegando, se necessario, la documentazione a supporto della richiesta.

Alcuni casi di riduzione dell'IPT:

- [Veicoli storici](#) (art. 63 L. 342/00).
- Veicoli speciali, con la specialità risultante dalla carta di circolazione (es. betoniera, trasporto latte ecc.). L'IPT è ridotta ad un quarto dell'importo dovuto (art. 56, comma 8, D.Lgs. 446/97).

## Veicoli con IPT ridotta stabilita da singole province

Ciascuna Provincia può deliberare ulteriori casi di riduzione dell'IPT rispetto alla normativa statale. Si elencano di seguito le varie casistiche di agevolazione in vigore.

## Veicoli acquisiti per successione ereditaria

La trascrizione dell'accettazione di eredità di un veicolo è soggetta al pagamento dell'IPT. Alcune province hanno deliberato una riduzione dell'imposta dovuta.

Le province di **Lucca** e **Arezzo** hanno previsto la riduzione al 10% dell'IPT nel caso di trasferimento di proprietà per successione ereditaria.

Le province di **Aosta, Chieti, Foggia, Parma, Pistoia** e **Verona** hanno deliberato la riduzione dell'IPT sulle formalità trascritte a seguito di successione ereditaria nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere delle agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contemporaneamente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo. Analoga agevolazione si applica dal 01.01.2011 per le successioni mortis causa di competenza Cagliari e Ogliastra.

La Provincia di **Rovigo** ha previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa, stabilita dal D.M. 435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, a fronte di trasferimento di proprietà per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi e per il contestuale trasferimento di proprietà a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti devono essere presentati contemporaneamente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo.

La provincia di **Massa Carrara** ha deliberato la riduzione dell'IPT nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione a favore dell'erede o del terzo che vogliono intestarsi il veicolo. Per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista la riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento o in caso di successiva trascrizione a favore di un soggetto esente (es: soggetti che svolgono l'attività di commercio veicoli usati).

La provincia di **Frosinone** ha previsto la riduzione dell'IPT al 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e al 90% per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo o in misura proporzionale nel caso di trascrizione a favore di un soggetto terzo. Per godere di tali agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente. Nel caso di mera accettazione di eredità senza successivo trasferimento si applicherà l'IPT nella misura del 50%. Tutte le agevolazioni in parola di applicano a tutte le formalità cd *mortis causa* presentate dal 01.01.09

Le province di **Biella, Cremona, Milano, Olbia-Tempio, Pavia, Perugia, Torino, Reggio Calabria** e **Varese** hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla provincia, per le formalità di trasferimento per successione ereditaria basate su atto formato dal giorno 1/1/2008.

Le province di **Lecco, Lodi, Mantova, Pordenone, Sassari** e **Udine** hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla provincia, per le formalità di trasferimento per successione ereditaria basate su atto formato dal 01.01.2009.

Le province di **Biella, Catania, Fermo, Monza Brianza, Terni** e **Trapani** hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla provincia, per le formalità di trasferimento per successione ereditaria basate su atto formato dal 01.01.2010.

Analoga per le successioni mortis causa di competenza Crotone e Oristano. basate su atto formato dal 01.01.2011.

La provincia di **Pesaro-Urbino** ha previsto che per le formalità consecutive tra privati (basate su atto formato dal 01.01.2009) di acquisto mortis causa e successiva rivendita a uno o più eredi sia dovuta l'IPT in misura fissa.

La Provincia di **Vibo Valentia** ha previsto, in caso di formalità consecutive da trascrivere a seguito di successione ereditaria, la corresponsione dell'IPT in misura fissa (senza maggiorazione) per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e l'applicazione dell'Ipt fissa ( da calcolarsi con la maggiorazione al 20% nel caso di autovettura fino a 53 kw e al 30% in tutti gli altri casi), nel caso di trascrizione a favore dell'erede che intenda intestarsi il veicolo, oppure l'IPT in misura proporzionale nel caso di trasferimento della proprietà ad un soggetto terzo.

Nel caso di acquisto mortis causa senza successivo trasferimento delle proprietà, verrà, invece, applicata la tariffa base dell'IPT ( maggiorata sulla base indicazioni citate al punto precedente)

La provincia di **Piacenza** ha previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione deliberata dalla provincia, nei casi di trasferimenti di azienda da genitori a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività di impresa.

### Trasferimenti di proprietà mediante formalità cd. "consecutive"

La provincia autonoma di **Bolzano** ha stabilito che in caso di richieste di trascrizione al P.R.A. di più passaggi di proprietà cd. "consecutivi" (cioè sul medesimo veicolo e nella stessa giornata) l'I.P.T. è dovuta soltanto sull'ultima formalità. Tale esenzione dal pagamento non trova però applicazione per le richieste presentate dopo il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione del passaggio di proprietà.

Pertanto, qualora la prima o anche più formalità del lotto delle consecutive siano "tardive", risultano dovute – per

ognuna formalità "scaduta" - non solo l'IPT ma anche le sanzioni e gli interessi moratori.

### Veicoli "ecologici"

Le province di **Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Potenza, Ravenna** hanno previsto al 20% la percentuale di maggiorazione dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli con alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano, GPL ed elettrica (v. [tabella](#)).

La provincia di **Cremona** ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi come oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, e per quelli ad idrogeno. Tale agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni.

La provincia di **Lodi** ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, e per quelli ad idrogeno.

La provincia di **Pavia** ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi come oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, e per quelli ad idrogeno.

La provincia di **Vicenza** ha previsto di non applicare alcuna percentuale di maggiorazione IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL.

La provincia di **Ancona** ha previsto la percentuale di maggiorazione IPT al 10% per le formalità aventi ad oggetto autoveicoli con emissione di CO2 fino a 120 g/km.

La provincia di **Macerata** ha previsto la riduzione del 20% della tariffa IPT vigente per le formalità di iscrizione aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL e per i veicoli con alimentazione elettrica.

La provincia di **Salerno** ha previsto la riduzione al 25% dell'IPT per formalità aventi ad oggetto veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL o ad idrogeno.

### Atti societari

La provincia di **Mantova** ha previsto l'IPT in misura fissa per le formalità di trascrizione di atti di fusione o scissione societaria.

Le province di **Aosta, Biella, Cagliari, Catania, Chieti, Cremona, Frosinone, Imperia, Latina, Lecco, Lodi, Mantova, Massa Carrara, Medio Campidano, Milano, Olbia-Tempio, Oristano, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pordenone, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Terni, Torino, Trapani, Udine, Varese e Vibo Valentia** hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa - comprensiva della percentuale di maggiorazione in vigore nella singola Provincia - per le formalità aventi ad oggetto atti societari (ossia le formalità relative alla costituzione, variazione, trasformazione, conferimento, fusione, scissione o scioglimento di società o gli altri atti previsti dalla legge nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà dei veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta).

### Altre casistiche particolari

L'amministrazione provinciale di **Olbia-Tempio** ha deciso di non applicare la percentuale di maggiorazione IPT del 30% prevista dalla provincia stessa, alle formalità a favore delle seguenti categorie di persone:

- diciottenni o diciannovenni in caso di formalità relative a veicoli con cilindrata non superiore a 1000 c.c.;
- soggetti con reddito pari o inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Le Amministrazioni provinciali di **Perugia e Terni** hanno previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa a fronte delle vendite e delle donazioni di veicoli a favore di consanguinei, entro il primo grado di parentela.

### ONLUS

Alcune province hanno deliberato riduzioni dell'IPT per l'acquisto di veicoli a favore di ONLUS (tra cui sono ricompresi gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali ed i consorzi tra cooperative sociali).

Informazioni di dettaglio in merito alle agevolazioni IPT deliberate dalle Amministrazioni Provinciali possono essere richieste agli [Uffici Provinciali ACI](#)

### TABELLA

#### Percentuali di maggiorazione dell'IPT

Aumento	Provincia
30%	Agrigento, Alessandria, Ancona (6), Ascoli Piceno (1), Bergamo, Biella, Bologna, Brindisi, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Gorizia, Imperia, L'Aquila, Livorno, Lodi, Lucca, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Parma, Pesaro Urbino (2), Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza (2), Ravenna (2), Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Teramo, Torino (3), Treviso, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Viterbo
29%	Vercelli

26%	Perugia
25%	Crotone, Lecco, Messina, Sondrio
20%	Arezzo, Asti, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Chieti, Cuneo, Enna, Fermo (8), Foggia, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Macerata, Mantova, Medio-Campidano, Napoli, Padova, Pavia, Pescara, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma (4), Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trieste, Udine, Venezia, Vibo Valentia (5), Vicenza (7)
19,355%	Trapani
18%	Varese
15%	Ragusa
10%	Matera
Nessun aumento	Aosta, Bolzano, Brescia, Firenze, Prato, Trento

1) La maggiorazione del 30% della tariffa di cui al DM 435/1998 si applica alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione soggette al pagamento della IPT, comprese quelle relative ad atti non aventi contenuto patrimoniale e con atti soggetti ad IVA, relative a veicoli (autovetture, autoveicoli, trattori stradali e autobus) oltre i 53 KW.

Mantengono la maggiorazione del 20%:

- le formalità aventi ad oggetto veicoli con data di immatricolazione antecedente al 01/01/1997;
- le formalità relative a veicoli con alimentazione a metano, gpl, elettrica (esclusiva o ibrida);
- le formalità con cui si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali di garanzia;
- tutte le casistiche non contemplate tra quelle espressamente menzionate con la maggiorazione al 30%.

2) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione elettrica, ibrida, GPL e metano, la maggiorazione IPT è del 20%.

3) Per il calcolo della IPT dovuta, si applica la percentuale di maggiorazione del 30% alle formalità basate su atti non soggetti a IVA, mentre per la trascrizione di atti soggetti a IVA si applica la percentuale di maggiorazione del 20%.

4) Ad esclusione delle delle casistiche sotto elencate per le quali è prevista l'applicazione dell'IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione:

- formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC - servizio pubblico non di linea);
- formalità relative a uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- formalità relative a uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

5) Ad esclusione delle formalità basate su atti soggetti ad IVA o atti non aventi contenuto patrimoniale (es: atti di rettifica e cancellazioni di ipoteche) per le quali è prevista la maggiorazione IPT al 30%.

6) Per le formalità relative ad autovetture con emissione di CO2 fino a 120 g/Km la maggiorazione IPT è del 10%.

7) Per le formalità relative a veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a idrogeno e a GPL si applica l'IPT senza nessun aumento.

8) La maggiorazione del 20% si applica a:

- veicoli fino a 53 Kw;

- veicoli con alimentazione (esclusiva o ibrida) a metano, GPL, o elettrici;
  - veicoli con dato fiscale diverso dai KW (es: autocarri);
  - formalità ipotecarie e quelle non aventi contenuto patrimoniale (es: rettifica intestazione).
- Viceversa, si applica la maggiorazione del 30%:
- ai veicoli con potenza del motore superiore ai 53 KW;
  - in ogni caso, a tutti i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1997.

### Ritardata registrazione al PRA

La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del passaggio di proprietà per non incorrere in sanzioni deve essere richiesta **entro sessanta giorni** dalla data dell'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita.

È possibile, comunque, richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall'autentica della firma del venditore, pagando oltre all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell'importo dell'IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

### Ravvedimento operoso

È possibile pagare la sanzione in misura ridotta richiedendo il "ravvedimento operoso"

### Nuove sanzioni fiscali per versamenti tardivi

	Sanzione principale in accertamento	Sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso	Tipo di ravvedimento operoso
Scadenza	--	---	---
Ritardo – giorno 1	2%	0,20%	sprint
Ritardo – giorno 2	4%	0,40%	sprint
Ritardo – giorno 3	6%	0,60%	sprint
Ritardo – giorno 4	8%	0,80%	sprint
Ritardo – giorno 5	10%	1%	sprint
Ritardo – giorno 6	12%	1,20%	sprint
Ritardo – giorno 7	14%	1,40%	sprint
Ritardo – giorno 8	16%	1,60%	sprint
Ritardo – giorno 9	18%	1,80%	sprint
Ritardo – giorno 10	20%	2%	sprint
Ritardo – giorno 11	22%	2,20%	sprint
Ritardo – giorno 12	24%	2,40%	sprint
Ritardo – giorno 13	26%	2,60%	sprint
Ritardo – giorno 14	28%	2,80%	sprint
Ritardo – giorno 15	30%	3%	breve
Ritardo – giorno 16	30%	3%	breve
Ritardo – giorno 30	30%	3%	breve
Ritardo – giorno 31	30%	3,75%	lungo

### Decorrenza

La novità decorre dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 ma in virtù di quanto dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 (cosiddetto principio del favor rei), la nuova previsione è applicabile anche per le violazioni commesse precedentemente.

Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del "ravvedimento", deve avvenire contestualmente al pagamento della IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti sul solo importo dell'imposta base (cioè sull'importo IPT senza sanzione).

Il ravvedimento operoso è possibile solo entro 1 anno dalla violazione. Non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per le formalità respinte per importi insufficienti.